



COMUNE DI VIGOLZONE
Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO CENTRO ESTIVO
(Delibera C.C. n. 30 del 24/04/2012)

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali per la fruizione del servizio Centro Estivo e per la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi di gestione del servizio stesso.
2. Il Centro Estivo è rivolto ai bambini e ragazzi in età dai 6 ai 14 anni. E' organizzato nel periodo d'interruzione dell'attività scolastica e si caratterizza come un importante servizio educativo e formativo che riveste anche valenza sociale permettendo alle famiglie di attendere ai normali impegni lavorativi e/o di cura familiare.
3. Il servizio offre molteplici attività educative, ludico-sportive e ricreative, spesso organizzate in luoghi esterni alle strutture, seguite da operatori qualificati in congruo rapporto numerico con i bambini/ragazzi loro affidati e fornisce la refezione con menù curati e tali da soddisfare problematiche specifiche (diete speciali debitamente certificate).

Art. 2 – Modalità di gestione

L'Ufficio competente dispone in merito all'individuazione delle sedi, agli orari di funzionamento, al periodo di apertura del Centro Estivo e al numero di posti disponibili, in relazione alle risorse, ai costi gestionali e all'organizzazione del servizio.

Art. 3 – Controlli

L'ufficio competente opera periodiche verifiche del servizio per quanto concerne sia la programmazione, lo svolgimento delle attività e il personale impiegato, sia sul servizio di refezione.

Art. 4 – Requisiti e criteri per l'accesso al servizio

1. L'iscrizione deve pervenire, secondo le modalità concordate con l'ente gestore, entro i termini che verranno preventivamente resi pubblici.
2. Le domande d'iscrizione saranno accettate in ordine cronologico di presentazione e nel caso in cui siano superiori ai posti disponibili, il competente Ufficio Comunale procederà all'ammissione prioritaria dei bambini residenti nel Comune di Vigolzone.

Art. 5 – Modalità di accesso al servizio

1. L'accesso al servizio è subordinato all'iscrizione da effettuarsi secondo le modalità concordate con l'ente gestore.
2. L'iscrizione è da considerarsi completa nel momento in cui il genitore o chi ne fa le veci consegna per iscritto la richiesta e si intende definitivamente confermata solo nel momento in cui è stato effettuato il pagamento.
3. Il mancato pagamento entro i termini di scadenza previsti costituisce rinuncia all'iscrizione.

Art. 6 - Criteri generali per la determinazione delle tariffe

1. Gli utenti partecipano alla copertura dei costi di gestione del servizio mediante il pagamento di una tariffa.
2. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, annualmente stabilisce gli importi delle tariffe del servizio; potranno essere previste ulteriori agevolazioni per i secondi, terzi e successivi figli frequentanti il servizio.
3. Con il medesimo provvedimento, sarà discrezione della Giunta Comunale stabilire eventuali differenti tariffe per i bambini non residenti.
4. Eventuali ulteriori agevolazioni, fino all'esonero dal pagamento della tariffa da parte dell'utente, potranno essere concessi solo per situazioni conosciute e segnalate dai Servizi Sociali.

Art. 7 – Modalità di pagamento

Il pagamento e la riscossione delle rette del servizio e della refezione scolastica sono disposte secondo modalità organizzative e gestionali stabilite dagli uffici competenti.

Art. 8 - Rinunce, mancata frequenza e rimborsi

1. La retta versata al momento dell'iscrizione non è in nessun caso rimborsabile.
2. Eventuali rinunce al servizio dovranno essere comunicate per iscritto al Comune o al soggetto gestore ove è stata effettuata l'iscrizione almeno 3 giorni prima dell'inizio del turno prescelto.